


Alessandra Mita Ferraro

PER UN'EUROPA A COLORI

Conoscere e far valere
la Carta dei diritti fondamentali dell'UE

disegni di Roberto Benotti



Alessandra Mita Ferraro

PER UN'EUROPA A COLORI

Conoscere e far valere
la Carta dei diritti fondamentali dell'UE

disegni di Roberto Benotti



PER UNA CARTA "ILLUSTRATA" DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE



Le vicende degli ultimi anni, l'esodo dei migranti provenienti dall'Asia e dall'Africa verso l'Europa, la Brexit, la pandemia di Covid-19, la guerra in Ucraina, le uccisioni ripetute e continue in Iran, per fare solo alcuni esempi, ci sollecitano a chiederci se, come è stato scritto più volte da autorevoli studiosi, la nostra età sia veramente l'"età dei diritti".

Da un punto di vista legislativo, in riferimento al vecchio continente la risposta non può che essere positiva. Per l'Europa, infatti, il secondo millennio si è concluso con un documento storico che senza essere retorici può essere definito epocale. Il 7 dicembre del 2000 è stato firmato e proclamato a Nizza il codice dei diritti umani dell'Unione Europea. È la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**. Dal 2007 il documento non è più solo una dichiarazione non vincolante giuridicamente ma ha assunto il valore giuridico dei Trattati, ovvero i suoi 54 articoli sono a tutti gli effetti norme vincolanti per i 27 Stati che compongono oggi l'Unione Europea e devono essere accettati dai Paesi che intendono aderirvi.

Non è affatto un risultato scontato. Senza andare troppo lontano nel tempo, la generazione dei nostri nonni o bisnonni ha vissuto se non partecipato alla Seconda guerra mondiale, durante la quale è stata negata, da parte del nazismo e del fascismo, l'idea stessa di umanità con lo sterminio programmato di una sua parte. Molto ha fatto da allora la comunità internazionale per rifondare su diverse basi morali il futuro.



Cofinanziato
dall'Unione europea

Il volume è stato finanziato dall'Unione europea nell'ambito del progetto "Erasmus+" Modulo **Jean Monnet** STOVALUE, Progetto N. 101085302 (2022-2025). Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

Nel licenziare questa prima versione "disegnata" e brevemente introdotta della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, ringrazio ed esprimo la mia stima e amicizia ai colleghi Silvia Bianciardi, Francesco Pigozzo e Federica Di Sarcina che hanno sostenuto e collaborato - insieme a Roberto Benotti che con la sua arte è riuscito a dare forma e colore al mio progetto - al modulo Jean Monnet "*Storia dei valori europei e della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea*" (STOVALUE).

.....
AVVERTENZA: nelle pagine sono presenti spazi bianchi che consentono di intervenire con riflessioni o/e disegni sul tema dell'articolo.

Da quelle ceneri è stato ridefinito l'Occidente: è stata una scelta storica. L'idea di uguaglianza morale del genere umano si è tradotta in una forma di tutela per tutti gli esseri umani.

La **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** non è l'unico testo fondante per l'Europa postbellica. Molti dei contenuti dei suoi articoli sono già chiaramente espressi nel 1948 nella **Costituzione della Repubblica italiana** e nel documento che ha inaugurato il processo di internazionalizzazione dei diritti degli individui: la **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**. Dalla metà del secolo scorso i diritti degli uomini (intendo ovviamente uomini e donne) e dei popoli, da un punto di vista giuridico, precedono la sovranità e gli interessi degli Stati. Così, se in precedenza il diritto internazionale regolava solo i rapporti fra gli Stati, dopo il 1948 è stato definito un diritto internazionale di ciascun uomo che partecipa di una cittadinanza universale. Ma se la **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** è un testo giuridico di portata storica planetaria dal valore incalcolabile, non meno per l'Europa è la **Carta dei diritti fondamentali** sintesi della complessa e articolata identità culturale europea. La peculiarità e la ricchezza europea è infatti nella sua complessità. La sintesi è ben riunita nel motto dell'UE: «Unità nella diversità». Contrariamente ad altre identità che si definiscono sulla base di somiglianze dei soggetti che abitano un territorio, quella europea è il frutto di popoli che hanno non solo tradizioni, lingue e usanze diverse, ma un passato di guerre e di contrapposizioni. È proprio perché il sentire comune vede nell'Unione Europea un apparato economico e politico e solo marginalmente e senza chiarezza, un riferimento culturale e morale, è importante non solo conoscere i valori europei enunciati nella **Carta** - la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia, ma anche aver presente la loro storia, che rappresenta il codice genetico dei cittadini europei. Come quello biologico, possiamo non averne coscienza ma è presente nella vita di tutti i cittadini dell'Unione.

Nel 1950 Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa,

afferma con lucida determinazione che la pace mondiale non poteva essere salvaguardata «se non con sforzi creativi, proporzionati ai pericoli che la minacciano». La **Carta** vede realizzato uno di quegli sforzi. Anch'essa, come l'Unione Europea, è l'esito positivo di scelte storiche. Così, accanto a diritti fondamentali potremmo dire di lunga durata, vi sono quelli di nuova generazione, specchio della società contemporanea verso i quali sono particolarmente sensibili i giovani. La tutela dell'ambiente (art. 37) è il più noto ma relativamente recenti sono anche i diritti dei bambini (art. 24), degli anziani (art. 25), dei consumatori (art. 38) e la libertà di circolazione e di soggiorno per i cittadini europei (art. 45), per limitarmi ad alcuni esempi.

E allora risuonano ancora le parole di Schuman quando diceva che non sarebbe stato possibile fare l'Europa «in una sola volta, né [...] tutta insieme»: essa sarebbe sorta «da realizzazioni concrete» in grado di creare «anzitutto una solidarietà di fatto». L'assunzione di responsabilità è per tutti, per essere consapevoli attori e testimoni della cittadinanza europea. Per farlo non possiamo ignorare i contenuti della **Carta** che qui ho scelto di corredare con i disegni nella speranza di generare nelle giovani generazioni una feconda curiosità. È solo la prima tappa di un lavoro teso a ricostruire le radici storiche dei valori europei. L'auspicio è che i giovani, e non solo, non si allontanino dall'impegno per i diritti umani perché il tema, a forza di sentirne parlare, risulta di moda e a tratti usurato. D'altra parte, come scriveva Leopardi in una delle sue *Operette morali*, la moda è la sorella della morte e entrambe sono figlie della caducità. L'augurio e la speranza è che i valori espressi nella **Carta** non solo non passino mai di moda ma, conosciuti anche nel loro percorso storico, diventino virali: i diritti umani e le libertà fondamentali siamo noi o, forse meglio, sono il miglior distillato dell'uomo. Facciamoli conoscere, custodiamoli e costruiamoli insieme.

Alessandra Mita Ferraro

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

PREAMBOLO



I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.





I. DIGNITÀ

ARTICOLO 1 **Dignità umana**

La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata.





ARTICOLO 2
Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.






ARTICOLO 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
 - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
 - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
 - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.





ARTICOLO 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.






ARTICOLO 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.






II. LIBERTÀ

ARTICOLO 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.






ARTICOLO 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.







ARTICOLO 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.







ARTICOLO 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.






ARTICOLO 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.







ARTICOLO 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.







ARTICOLO 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.







ARTICOLO 13

Libertà delle arti e delle scienze


Le arti e la ricerca scientifica sono libere.
La libertà accademica è rispettata.






ARTICOLO 14 **Diritto all'istruzione**

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.







ARTICOLO 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.






ARTICOLO 16
Libertà d'impresa


È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.






ARTICOLO 17 **Diritto di proprietà**

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.






ARTICOLO 18 **Diritto di asilo**

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati "i trattati").






ARTICOLO 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.






III. UGUAGLIANZA

ARTICOLO 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.





ARTICOLO 21 **Non discriminazione**

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.






ARTICOLO 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.






ARTICOLO 23

Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.





ARTICOLO 24 **Diritti del bambino**

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.





ARTICOLO 25
Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.






ARTICOLO 26
Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.






IV. SOLIDARIETÀ

ARTICOLO 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.






ARTICOLO 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Si
SCIOPERO




ARTICOLO 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.







ARTICOLO 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.







ARTICOLO 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.







ARTICOLO 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.






ARTICOLO 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.






ARTICOLO 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale


1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.






ARTICOLO 35
Protezione della salute


Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.






ARTICOLO 36
Accesso ai servizi d'interesse economico generale


Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.






ARTICOLO 37
Tutela dell'ambiente


Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.





ARTICOLO 38
Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.





V. CITTADINANZA

ARTICOLO 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.





ARTICOLO 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.





ARTICOLO 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
 - il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
 - l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.






ARTICOLO 42

Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.





ARTICOLO 43 **Mediatore**

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.





ARTICOLO 44
Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.






ARTICOLO 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.







ARTICOLO 46
Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.





VI. GIUSTIZIA


ARTICOLO 47


Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.







ARTICOLO 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa


1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.






ARTICOLO 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.






ARTICOLO 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.





VII. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

ARTICOLO 52

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni,

organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze.

Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

ARTICOLO 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

ARTICOLO 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

SOMMARIO



I. DIGNITÀ 8



II. LIBERTÀ 18



III. UGUAGLIANZA 46



IV. SOLIDARIETÀ 60



V. CITTADINANZA 84



VI. GIUSTIZIA 100

VII. DISPOSIZIONI GENERALI 108

Alessandra Mita Ferraro insegna Storia moderna all'Università eCampus di Novedrate. Ha dedicato diversi lavori all'Umanesimo e alla storia culturale, politica e religiosa del Settecento. Tra le sue pubblicazioni: *Matteo Palmieri, una biografia intellettuale* (Genova 2005); *Politica e religione nel Triennio repubblicano (1796-1799). I sacerdoti insubri: Lattuada, Passerini e Gattoni* (Milano 2012) e *Il diritto e il rovescio. Giambattista Giovio (1748-1814): un europeo di provincia nel secolo dei Lumi* (Bologna 2018).



Direttore artistico
Debora Ferrari

Direttore editoriale
Luca Traini

Grafica
Flavia Ciglia, Flai Graphic Design

Finito di stampare da TraRari TIPI edizioni, Varese, ottobre 2023.
Pubblicazione senza fini di lucro.

VISITA IL SITO WEB:
<https://stovalue.eu/>



€ 10

ISBN 978-88-945817-1-3